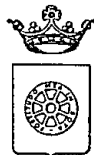


Rev.
n° 6417
del 8.6.83



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA



N. 32494/6 protocollo
N. 256/1982 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. **VANNUCCI PIER LORENZO (CF.VNN PLR 46S05 B832R)**
per essere autorizzato a **variante al progetto per lavori di costruzione di un**
fabbricato industriale in Avenza in via **Murlungo**

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data **29 Aprile 1983 n° 21**;

la licenza di costruzione del **24 Giugno 1982 n° 256**;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765, e **28/1/77 n° 10**;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

C O N C E D E
A U T O R I Z Z A

VANNUCCI PIER LORENZO domiciliato in Avenza - Carrara - V. Filattiera,
il sig.
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Al sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Comune Civile secondo le competenze vigenti. L'inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata con R.P. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Comune Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

23 Maggio 1983

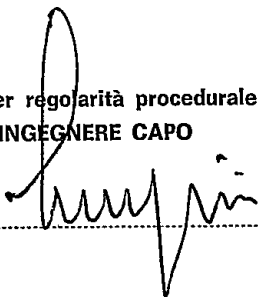
Carrara, li

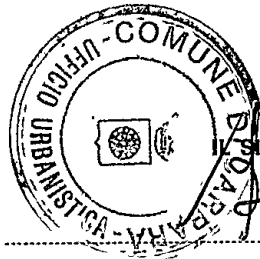
R I L A S C I O — Carrara li

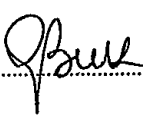
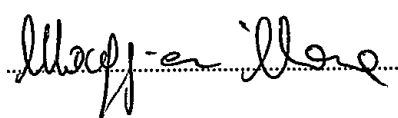
S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO





Consegnata da  a mano di  il 8.6 1983